

**Direzione Regionale:** SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

**Area:**

## **DETERMINAZIONE**

**N. G08532 del 19/06/2017**

**Proposta n. 11148 del 15/06/2017**

**Oggetto:**

Società GEO IMPRESIT s.a.s. - Autorizzazione industria estrattiva di seconda categoria ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 17/2004. Materiale estratto pozzolana. Sito estrattivo in località "Ospedalichio - Poggio Pontaccio", del Comune di Viterbo.

Oggetto: Società GEO IMPRESIT s.a.s. - Autorizzazione industria estrattiva di seconda categoria ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 17/2004. Materiale estratto pozzolana. Sito estrattivo in località "Ospedalichio - Poggio Pontaccio", del Comune di Viterbo.

## IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

- Vista l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri istituzionali esterni, come da:
- *Statuto della regione Lazio;*
  - *Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i.;*
  - *Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;*
- Vista la Legge 241/90 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.
- Vista la Legge regionale 6 dicembre 2004 n. 17 concernente "disciplina organica in materia di cave e torbiere e successive modificazioni";
- Visto il Regolamento regionale 14 aprile 2005 numero 5 di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004 numero 17;
- Vista la L.R. 14 luglio 2014, n. 7: " Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie."
- Visto in particolare l'art. 66 "Atti dirigenziali di gestione" del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1, che al comma 1 recita: "I dirigenti esercitano l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'ente mediante l'adozione di atti e provvedimenti che assumono la denominazione giuridica di Determinazione".
- Viste le norme a tutela della sicurezza sul lavoro all'interno del cantiere estrattivo e in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624 e Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale 20 aprile 2011, numero 7 concernente: "Legge regionale 6 dicembre 2004, numero 17. Approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive", pubblicata sul Supplemento ordinario numero 134 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio numero 25 del 7 luglio 2011;
- Considerato che il Piano Regionale per le Attività Estrattive è uno strumento di pianificazione territoriale ed un atto di programmazione settoriale ai sensi dell'art. 9 commi 1 e 4 della Legge Regionale 17/2004;
- Preso atto che stante il combinato disposto dell'art. 10 e art. 30 della più volte citata legge Regionale 17/2004 si applica il regime transitorio che pone in capo alla Regione Lazio il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuove cave e torbiere in caso di preminente interesse socio-economico sovracomunale;
- Vista la delibera di Consiglio Regionale numero 474 del 18 novembre 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio numero 36 del 30 dicembre 1998, concernente

“Disciplina delle domande di apertura di cave nuove e definizione dei parametri di valutazione del preminente interesse socio economico sovra comunale”;

- Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117 “Attuazione della Direttiva 2006/21CE relativa alla gestione dei rifiuti dell’industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35CE”;
- Vista la richiesta di autorizzazione, avanzata dalla Società GEO IMPRESIT sas di FERRETTI Quartiero & C. in data 5 aprile 2001, acquisita agli atti regionali con protocollo numero 1582 del 07/05/2001 per l’ottenimento dell’autorizzazione a nuova cava di pozzolana sita in località “ Ospedalicchio - Poggio Pontaccio”, del Comune di Viterbo sui terreni individuati al foglio 183 particella 55/p, del nuovo catasto terreni del Comune di Viterbo, per una superficie complessiva di 3.73.87 ha;
- Considerato che la definizione dell’istanza è avvenuta nel 2012 a seguito di comunicazione dell’Area Difesa del Suolo n.° 142067 del 29 marzo 2012 e dell’Area Valutazione di Impatto Ambientale n.° 322661 del 23 luglio 2012;
- Preso Atto che la Società GEO IMPRESIT s.a.s. di Ferretti Quartiero & C. ha la piena disponibilità dell’area in forza di scrittura privata, stipulata in data 26 gennaio 2001 e registrata all’Ufficio delle Entrate di Viterbo il 26/01/2001 al n. 3/871, con la Società Santa Barbara S.r.l. relativamente alle particelle 36, 40, 41, 42 e 55 del foglio 183 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Viterbo la cui durata è di 7 anni + 2, a decorrere dalla data di rilascio delle autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività di cava;
- Visto il certificato rilasciato dal responsabile del Settore VII - Urbanistica Centro Storico – Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive del Comune di Viterbo, in data 11/06/2012 dal quale risulta che l’area identificata al foglio 183, part. 55, in località “Ospedalicchio – Poggio Pontaccio” nell’interno della quale è compresa la superficie relativa al progetto di escavazione, ricade: parte in zona Agricola E – sottozona E4, in minima parte nel vincolo di inedificabilità assoluta per motivi naturalistici o paesistici e all’interno del perimetro di vincolo idrogeologico; il terreno di cui alla presente certificazione è inserito nel P.T.P. denominato “Ambito n. 1”; in riferimento al P.T.P.R. adottato l’area oggetto della presente certificazione ricade in parte all’interno del vincolo paesistico ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettere c) e g) del D.lgs. 42/04 (presenza di corsi d’acqua e di boschi);
- Vista l’attestazione rilasciata dal responsabile del Settore VII - Urbanistica Centro Storico – Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive del Comune di Viterbo, in data 04/07/2012 dal quale risulta che l’area identificata al foglio 183, part. 55, in località “Ospedalicchio – Poggio Pontaccio” nell’interno della quale è compresa la superficie relativa al cantiere estrattivo, “non risulta, alla data del presente atto, essere interessata dal vincolo paesistico delle fasce di protezione dei corsi d’acqua pubblica, ai sensi del D.lgs. 42/04”;
- Vista la nota del Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento provinciale di Viterbo – prot. 5731 del 07/07/2001, dalla quale risulta che l’area interessata dall’apertura della cava, non è ricoperta da bosco, né da oliveto, non essere stata percorsa da incendi e rientra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico;
- Vista la nota del Comune di Viterbo - Settore VII - Urbanistica Centro Storico – Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive dell’11/06/2012 che attesta che l’area su cui insiste l’attività estrattiva non è stata percorsa dal fuoco;
- Vista l’Autorizzazione prot. AM/00032 del 02/01/2002 ai soli fini del R.D.L. n° 3267/23 (vincolo idrogeologico) per anni 7 concessa dalla Regione Lazio – Dipartimento Ambiente e Protezione Civile –;

- Vista la nota n. 142067 del 29 marzo 2012 della Direzione Regionale Ambiente – Area Difesa del Suolo e Concessioni Demaniali- acquisita agli atti regionali di questa Direzione con prot. n. 665981 del 04 aprile 2012 in cui si comunica che “con la pubblicazione della nuova D.G.R.L. n. 13 del 13/01/2012 riguardante <<Modifiche alla deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2002, n. 1745 – atto di indirizzo sul periodo di validità delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico>> la Giunta Regionale del Lazio ha impartito ulteriori e nuove direttive relativamente alle autorizzazioni di Vincolo Idrogeologico”. In particolare per le attività estrattive e le attività di cava di materiali inerti, all’ultimo capoverso, recita “*che le autorizzazioni relative al vincolo idrogeologico, già rilasciate alla data della presente deliberazione e per le quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di autorizzazione finale da parte dell’Autorità competente, hanno validità triennale ai fini dell’inizio dei lavori, a partire dalla data del rilascio di detto provvedimento di autorizzazione finale*” a determinate condizioni;
- Considerato che la documentazione, inerente l’apertura di una nuova cava di pozzolana in località “Ospedalichio - Poggio Pontaccio” del Comune di Viterbo è stata trasmessa, il 18/04/2001, alla competente Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile – Area valutazione Impatto Ambientale Danno Ambientale per l’Applicazione della procedura prevista dal D.P.R. 12/04/1996. senza che la struttura Ambientale si sia pronunciata nei termini prescritti dall’art. 10, comma 2 del citato D.P.R. 12/04/1996, come riportato sulle premesse nella determinazione di conclusione del procedimento, relativo alla Conferenza di Servizi;
- Preso Atto che l’Area Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica, con nota prot. n. 322661 del 23 luglio 2012, ha comunicato che il suddetto progetto “è stato escluso dalla procedura in quanto trascorso il termine di 60 giorni dall’attivazione della stessa (silenzio assenso)”, come previsto dall’art. 10, comma 2, del D.P.R. 12 aprile 1966;
- Vista la nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale, protocollo MBAC-SBA-EM n. 3056 del 12 dicembre 2006, acquisita agli atti regionali con protocollo numero 174486 del 18/12/2006, con la quale si comunica che nell’area interessata dall’intervento “*vengono riscontrate presenze archeologiche da riferire ad un impianto agricolo di epoca arcaica con attestazioni fino ad epoca romana e pertanto il progetto di apertura della cava andrà rivisto procedendo, in via preliminare, ad una perimetrazione dell’area delle presenze archeologiche mediante saggi di scavo seguiti da specialisti del settore, sotto le direttive della Soprintendenza*”;
- Vista la nota n. 6281 del 12/01/2012, con la quale il progettista, Ing. AGELLI Silvio, trasmette copia della comunicazione presentata, in data 14/12/2011, presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale, nella quale dichiara quanto segue: “si fa presente che la perimetrazione delle aree con le presunte presenze archeologiche oggetto di saggi, come per altri siti, verranno eseguite dopo l’ottenimento della determina di autorizzazione della cava e assolutamente prima dell’inizio dei lavori”;
- Vista la relazione relativa alla valutazione dell’interesse socio economico sovra comunale redatta a firma del progettista, Ing. AGELLI Silvio, secondo il quale l’azienda proponente soddisfa ampiamente il requisito dell’interesse socio economico sovra comunale previsto all’articolo 30 della legge regionale 17/2004;
- Vista la relazione istruttoria redatta in data 13/01/2005 dal funzionario regionale, responsabile del procedimento in tale data, dalla quale risulta verificata la sussistenza del preminente interesse socio economico sovra comunale;
- Considerato che la Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive nella seduta n. 25 del 14 gennaio 2005 ha espresso parere favorevole, per anni sette, all’apertura di una nuova cava di pozzolana in località “Ospedalichio – Poggio Pontaccio” del Comune di Viterbo, a condizione che nella sistemazione finale i versanti siano conformati con

inclinazione di 30° sull'orizzontale, per consentire la riutilizzazione agraria del fondo a fine lavori;

- Visto il parere in merito alla natura giuridica di terreno in Viterbo, loc. "Ospedalicchio – Poggio Pontaccio" stilato, in data 05/02/2007, dall'Avv. Pietro Carlo PUCCI, iscritto con il numero 12 alla sezione storico-giuridica dell'Albo istituito con legge regionale n. 8/86, richiesto nel verbale della suddetta C.R.C., nel quale risulta che le terre interessate per l'apertura di una cava di pozzolana non sono terre di demanio collettivo, né terre private gravate da usi civici;
- Visto il verbale della conferenza di servizi, tenutasi in data 5 dicembre 2006 presso la sede della Regione Lazio Direzione Regionale Attività Produttive, sul quale sono stati riportati i vari pareri;
- Vista la determinazione dirigenziale n. C11128 del 28 maggio 2008 di conclusione del procedimento, rettificata con determinazione n. B01216 del 28 febbraio 2012 di "errata corrige alla conclusione del procedimento", con la quale è stato concluso il procedimento per la definizione dell'istanza di apertura della nuova cava di pozzolana in località "Ospedalicchio – Poggio Pontaccio" nel territorio del comune di Viterbo;
- Considerato che il progetto proposto dalla Soc. GEO IMPRESIT s.a.s. di Ferretti Quartiero & C. è compatibile con le linee guida del PRAE, come dichiarato dal Progettista in data 14/06/2012;
- Dato atto che con nota prot. 35688 del 22 febbraio 2013 l'Ufficio competente per materia ha inviato alla segreteria della Giunta regionale, per gli adempimenti di competenza, la proposta di Deliberazione n. 22465 del 23 ottobre 2012 e che la medesima, con nota prot. n. 103489 del 15 marzo 2013 del Segretario della Giunta, è stata restituita agli uffici per avvenuta fine legislatura;
- Considerato che l'art. 11 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Viterbo regola l'utilizzazione delle aree classificate Zona E Agricola, suddividendola in sottozona E1 Boschi e Foreste, Sottozona E2 Bosco ceduo e aree vegetazionali, Sottozona E3 Agricola vincolata e Sottozona E4 Agricola normale;
- Vista la variante adottata con D.C.C. n. 39 del 27 febbraio 2014 con cui il Comune di Viterbo ha inteso rendere coerente il dettato normativo del proprio P.R.G. con la più vasta normativa intervenuta nel tempo in materia di attività estrattive e con la medesima D.C.C. il Comune ha ritenuto ablatore una parte del testo dell'art. 11 delle N.T.A. del P.R.G. relativamente al divieto di apertura e coltivazione di cave;
- Vista la nota prot. 3740 del 13 maggio 2014 con cui il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza per i beni archeologici dell'Etruria Meridionale – con cui rilascia *"parere favorevole al progetto richiesto, prescrivendo tuttavia un'area di salvaguardia di m. 5 per lato intorno all'unica evidenza archeologica individuata, sulla sommità del poggio e riferibile ad un pozzo le cui diramazioni idriche dovrebbero trovarsi a nord-ovest, in area esterna al perimetro di cava."*
- Vista la nota della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità – Comitato regionale per il Territorio prot. n. 328855 del 21 giugno 2016 con cui, di seguito all'istanza del Comune di Viterbo presentata ai sensi dell'art. 16 della L.R. 22 dicembre 1999, n. 38, ha espresso il parere che "la proposta di Variante Normativa alle NTA sia meritevole di approvazione";
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Viterbo n. 82 del 26 luglio 2016 con cui è stata approvata la variante normativa all'art. 11 delle N.T.A. adottata con deliberazione C.C. n. 39/2014;

- Dato atto che con D.G.R. 18 ottobre 2016, n. 611, pubblicata sul BURL n. 87 Supplemento n. 1 del 2 novembre 2016, la Regione Lazio ha approvato con modifiche la Variante all'art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano regolatore generale del Comune di Viterbo;
- Vista la nota prot. 613071 del 7 dicembre 2016 con cui, la Struttura competente in materia, alla luce di quanto sopra enunciato, ha ritenuto opportuno acquisire agli atti un nuovo certificato di destinazione urbanistica relativo all'area da destinare alla futura attività estrattiva;
- Vista la nota registro ufficiale del Comune di Viterbo prot. n. 0011968 del 20 febbraio 2017 con cui l'indicata Amministrazione, ha trasmesso il nuovo certificato di destinazione urbanistica e contestualmente ha certificato che "il terreno sito nel Comune di Viterbo, loc. Ospedalichio e Poggio Pontaccio, distinto in catasto al Foglio n. 183 particella n. 55/p, con riferimento allo strumento urbanistico ricade:  
a) In zona agricola E.-sottozona E4 (agricola normale) art. 11 delle n.t.a. del P.R.G.;
- Richiamata l'Autorizzazione prot. AM/00032 del 02/01/2002 concessa dalla Regione Lazio – Dipartimento Ambiente e Protezione Civile citata nei precedenti capoversi;
- Vista la D.G.R.L. n. 1745 del 20/01/2012 che posticipa la validità triennale, ai fini dell'inizio dei lavori, a partire dalla data del rilascio del provvedimento di autorizzazione finale da parte di questa Autorità competente;
- Vista la nota prot. 268321 del 26 maggio 2017 con cui, la Struttura regionale competente al rilascio dell'autorizzazione per l'attività di coltivazione di cava, ha invitato il legale rappresentante della Soc. GEO IMPRESIT s.a.s. a presenziare al sopralluogo disposto presso l'area oggetto del costituendo intervento estrattivo finalizzato alla verifica dello stato dei luoghi;
- Visto il verbale del sopralluogo effettuato da funzionari regionali alla presenza del legale rappresentante della Soc. GEO IMPRESIT s.a.s. in data 1 giugno 2017;
- Ritenuto che la Soc. GEO IMPRESIT s.a.s. di Ferretti Quartiero & C. è in possesso dei requisiti tecnico-economici per condurre l'impresa e che il progetto di coltivazione e recupero ambientale proposto è in linea con le normative in vigore;
- Visti gli atti d'ufficio posti a corredo dell'istanza presentata dalla Soc. GEO IMPRESIT s.a.s. di Ferretti Quartiero & C.
- Considerato altresì che la L.R.17/2004 indica all'art. 14 c.2 quale riferimento: "...la polizza fidejussoria è determinata sulla base del *preziario regionale vigente per le opere ed i lavori pubblici...*";
- Tenuto conto che l'adeguamento del valore complessivo delle opere necessarie al recupero ambientale del sito estrattivo, alla luce di quanto espresso nel precedente paragrafo, comporta: 1) la rimodulazione dei costi proposti dalla Società riferiti in particolare agli interventi rappresentati alla lettera A punto 1 del paragrafo 6.3 (Computo metrico e stima delle opere di ripristino ambientale delle aree in esame) dello Studio di inserimento Paesistico; 2) la sostituzione del prezzo unitario proposto con quello previsto dal *preziario regionale vigente* codice A. 2.02.1. b; 3) il ricalcolo di dei volumi necessari considerando h=1,50 m anziché h=0,30m; 4) la conferma di tutte le altre voci di costo e di un incremento per imprevisti ed oneri generali pari al 15 % nonché I.V.A. al 22 %;
- Dato atto che il valore complessivo degli interventi previsti per recupero ambientale così come rimodulato si attesta ad € 531.297,86 (euro cinquecentotrentunomiladuecentonovantasettemila/86);

ACCERTATO d'ufficio che

- la Società GEO IMPRESIT s.a.s. di Ferretti Quartiero & C. è in regola con gli obblighi di legge in qualità di datore di lavoro;

tutto ciò premesso e considerato

ASSUME la seguente

## DETERMINAZIONE

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto, di autorizzare, ai fini dell'art. 30 della legge regionale n.° 17/2004, la Soc. GEO IMPRESIT s.a.s. di Ferretti Quartiero & C., con P.I. 01663070561, con sede legale in Tuscania – Via Pozzo Bianco n. 3 – Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: [geoimpresit@pec.it](mailto:geoimpresit@pec.it), all'esercizio dell'attività estrattiva a cielo aperto di pozzolana sito estrattivo in località "Ospedalichio - Poggio Pontaccio", del Comune di Viterbo sui terreni individuati al foglio 183 particella 55/p, del nuovo catasto terreni del Comune di Viterbo, per una superficie complessiva di **3.39.71 ha**. Volume utile di pozzolana autorizzato è pari a **mc. 140.000.=** Quota di massimo approfondimento metri 133 sul l.m. con altezza media di scavo 9,30.

1. La durata della presente autorizzazione è pari ad anni 7 (sette) decorrente dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.
2. In caso di mancato inizio dei lavori di coltivazione entro il termine perentorio di anni uno dalla data di pubblicazione della presente autorizzazione, questa si intende decaduta, *ipso iure*.
3. Nel caso in cui uno solo dei requisiti indispensabili, di seguito riportati: interesse socio economico sovra-comunale, piena disponibilità dell'area di cava, capacità tecnico economica dell'impresa ad effettuare i lavori autorizzati, venisse a mancare, la presente autorizzazione si intende decaduta, *ipso iure*.
4. Il piano di coltivazione e di recupero ambientale allegato all'istanza, che si approva, dovrà puntualmente essere realizzato nel rispetto delle limitazioni disposte con la presente autorizzazione secondo gli elaborati vistati dalla Commissione Consultiva Regionale per le Attività Estrattive in data 14 gennaio 2005 – seduta n. 25 nella quale ha espresso parere favorevole, per anni sette, all'apertura di una nuova cava di pozzolana in località "Ospedalichio – Poggio Pontaccio" del Comune di Viterbo, a condizione che nella sistemazione finale i versanti siano conformati con inclinazione di 30° sull'orizzontale, per consentire la riutilizzazione agraria del fondo a fine lavori. Gli elaborati sono di seguito elencati:
  - Relazione Tecnica
  - Documentazione fotografica del progetto esecutivo
  - TAV.01 : Stato di fatto, di progetto e recupero – scala 1:1000 – Stralcio PTPR e Catastale – Scala 1:4000 – Profili e sezioni – Scala 1:200
  - TAV. 02: Pianto Stato di Progetto su stralcio CTR – Scala 1:5000

Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione mineraria la società esercente dovrà realizzare, nell'ordine, i seguenti adempimenti:

- a- Stipulare polizza fidejussoria con le modalità previste all'articolo 1 della legge 348/1982, ovvero fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito oppure polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, indicando quale beneficiario il comune di Viterbo e garantendo l'amministrazione comunale nel caso di parziale o totale difformità circa la realizzazione del progetto di recupero ambientale approvato e/o in caso di attivazione, a carico dell'esercente, di una delle procedure concorsuali previste dalla normativa vigente.

La polizza fidejussoria dovrà garantire un importo complessivo non inferiore ad € 531.297,86 (euro cinquecentotrentunomiladuecentonovantasettemila/86 - IVA inclusa).

In ogni caso tale polizza fidejussoria dovrà essere aggiornata almeno ogni tre anni rideterminando l'importo sulla base del prezzario regionale vigente per le opere ed i lavori pubblici.

Il periodo di copertura della polizza fidejussoria dovrà eccedere di anni due rispetto alla data presunta di ultimazione dei lavori autorizzati dal presente atto e/o successive proroghe. Il contratto di polizza dovrà fare esplicito riferimento al presente atto.

- b- Sottoscrivere apposita Convenzione con il comune di Viterbo così come disposto dall' articolo 14 della legge regionale 17/2004.
  - c- Rappresentare lo stato iniziale dei luoghi attraverso una planimetria a curve di livello derivante da apposito rilievo piano altimetrico, da eseguire con idonee metodologie, in scala di riduzione 1:1.000.
  - d- Trasmettere il progetto esecutivo comprensivo dei piani topografici dei lavori, di tutti gli elementi significativi per la coltivazione e la sicurezza, delle prescrizioni disposte con la presente autorizzazione e una successione temporale previsionale delle varie fasi lavorative in cui la società intende suddividere le operazioni di realizzazione del progetto approvato, con almeno una planimetria a curve di livello, in adeguata scala di riduzione, per ognuna delle fasi previste.
  - e- Trasmettere copia della Convenzione, copia della polizza fidejussoria, copia del piano topografico dei lavori, alla Regione Lazio – Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive – Area Attività Estrattive - Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 Roma.
  - f- Rendere individuabile il perimetro dell'area autorizzata mediante l'apposizione in loco di termini lapidei geo-referenziati in corrispondenza dei vertici significativi da concordare (individuati mediante sistema UTM33 ED50 e sistema Gauss Boaga Fuso EST) della poligonale chiusa che corrisponde ai limiti dell'area autorizzata.
  - g- Redazione di apposito verbale circa le operazioni di posizionamento dei termini lapidei alla presenza di personale dell'Area Attività Estrattive della Regione Lazio, di personale tecnico dell'Amministrazione Comunale e di personale specializzato della Soprintendenza per i beni archeologici dell'Etruria Meridionale.
  - h- Inviare denuncia di esercizio, così come previsto dall'articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 numero 128.
5. La Società, prima di iniziare i lavori dovrà inoltre rispettare tutte le prescrizioni contenute nella nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale, protocollo MBAC-SBA-EM n. 3740 del 13 maggio 2014, con la quale nello specifico si prescrive la realizzazione di: *“un'area di salvaguardia di m. 5 per lato intorno all'unica evidenza archeologica individuata, sulla sommità del poggio, e riferibile ad un pozzo le cui diramazioni idriche dovrebbero trovarsi a nord-ovest, in area esterna al perimetro di cava.”*;
6. Dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nell'autorizzazione ai soli fini del R.D.L. n.° 3267/23 (vincolo idrogeologico) espressa dal Dipartimento Ambiente e Protezione Civile integrando il piano di coltivazione approvato in sede di redazione del progetto esecutivo.
7. Dovrà essere realizzato il monitoraggio delle acque potenzialmente interagenti con l'attività estrattiva attraverso l'apposizione di piezometri così come previsto dalla delibera di giunta regionale numero 222/2005.
8. Le operazioni di estrazione della pozzolana dovranno essere eseguite secondo le modalità indicate nel piano di coltivazione approvato.
9. Il materiale di scoperta, nonché il materiale di scarto derivante dalla lavorazione della pozzolana, dovrà essere accantonato esclusivamente presso l'area di cava autorizzata, ed il recupero ambientale del sito estrattivo, dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla legge regionale 17/2004.
10. Per la realizzazione dei lavori di recupero ambientale non è consentito l'apporto di materiale di provenienza esterna al cantiere estrattivo.
11. Non dovrà essere consentito ad estranei l'accesso al cantiere estrattivo se non in compagnia del Direttore Responsabile dei Lavori e/o di suo delegato.
12. Dovrà essere rispettato il piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato, ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117.
13. Dovrà essere trasmesso all'autorità competente e con cadenza almeno semestrale l'esito dei monitoraggi previsti all'articolo 11 comma 3 lettera c) del decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117.
14. Entro il 30 giugno di ogni anno dovrà essere trasmesso al Comune e alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive una perizia giurata che attesti lo stato di avanzamento del piano di coltivazione con l'indicazione dell'esatto quantitativo del materiale utile estratto al fine di

versare al Comune il contributo per il recupero ambientale così come previsto all'articolo 15 della legge regionale 17/2004.

15. La società è tenuta al rispetto integrale di tutte le norme di sicurezza e salute, in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, numero 128, il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, numero 624 e il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, nonché a tutte le disposizioni che l'organo di controllo competente in materia di Polizia Mineraria dovesse ritenere necessario.
16. Gli elaborati progettuali che qui si intendono definitivamente approvati, verranno restituiti alla società e al Comune debitamente vistati dal dirigente dell'Area e dovranno essere conservati con cura ed esibiti a semplice richiesta dagli organismi di controllo.
17. La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava.
18. Le richieste di varianti al Piano di coltivazione e/o di recupero ambientale approvato dovranno essere preventivamente autorizzate secondo quanto previsto dall'articolo 12 comma 7 della legge regionale 17/2004.
19. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad attenersi alle disposizioni di legge e regolamentari nonché a tutte le prescrizioni che comunque venissero impartite dall'Autorità Regionale per il controllo e il regolare sfruttamento della risorsa mineraria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà notificata alla Società ed inviata al Comune, nonché pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it).

IL DIRETTORE REGIONALE

*Rosanna Bellotti*